



Circolare n° 24 del 23.10.2023

In arrivo le lettere di *compliance* su differenze tra incassi e corrispettivi telematici

Premessa

Lo studio informa la spettabile clientela che in questi giorni Agenzia delle Entrate sta inviando lettere di compliance per la mancata emissione degli scontrini/fatture. L'Agenzia delle Entrate il 3 ottobre ha pubblicato infatti il **Provvedimento n. 352652** che prevede l'invio delle comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo per i **soggetti per i quali risulta che l'ammontare dei pagamenti elettronici mensili è superiore all'ammontare complessivo delle transazioni economiche certificate dalle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi nello stesso periodo.**

Vediamo di seguito dunque cosa ci aspetta e come è possibile rimediare.

Le comunicazioni di anomalia

Al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire **l'emersione spontanea delle basi imponibili, l'Agenzia delle entrate, invia ai contribuenti soggetti passivi IVA che presentano potenziali anomalie, le informazioni derivanti dal confronto tra:**

- ✓ **l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico,** comunicate telematicamente all'Agenzia delle Entrate dagli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento (esempio: stripe, PayPal ecc.);





- ✓ **i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi** effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e verso le Pubbliche amministrazioni;
- ✓ **i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente** e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate dagli esercenti.

Quando **l’ammontare dei pagamenti elettronici mensili è superiore all’ammontare delle transazioni certificate dalle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi nello stesso periodo, scatta l’anomalia.**

Le informazioni riportate sulla comunicazione di anomalia

Le **lettere di compliance** contengono le **informazioni per una valutazione sulla correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia dell’Entrate** in modo da consentire al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, **può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze non rilevate dalla comunicazione di anomalia.**

I dati messi a disposizione dei contribuenti sono:

- ✓ codice fiscale, denominazione\cognome e nome del contribuente;
- ✓ **numero identificativo della comunicazione e periodo d’imposta;**
- ✓ **codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24**, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata;
- ✓ la **descrizione dell’anomalia riscontrata**, riferita alla discrepanza tra l’ammontare mensile dei pagamenti elettronici e l’ammontare mensile di imponibile IVA e imposta risultanti dalle fatture elettroniche emesse e/o dai corrispettivi trasmessi telematicamente,
- ✓ la **modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi** di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
- ✓ le **istruzioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare errori od omissioni**, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;
- ✓ le **modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze** o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;





- ✓ **l'elenco dei mesi dell'anno si è verificata la presunta anomalia**, riferita allo scostamento tra l'ammontare dei pagamenti elettronici e l'importo di imponibile e IVA desunti dai dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici;
- ✓ **l'ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni;**
- ✓ **la differenza** calcolata su **base mensile, tra l'importo giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni, e la somma degli importi relativi a imponibile e IVA desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi;**
- ✓ il **codice ABI o il codice fiscale del soggetto** obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici;
- ✓ gli **identificativi dei POS** a cui i pagamenti elettronici sono riferiti.

Le informazioni sono anche consultabili all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate denominata **"Cassetto fiscale"** e **nell'interfaccia web "Fatture e corrispettivi"**, nella sezione **"Consultazione"**, area **"Fatture elettroniche e altri dati Iva"**, in cui sono resi disponibili.

Ravvedimento

I contribuenti che sono raggiunti da una comunicazione di anomalia **possono regolarizzare, gli errori o le omissioni** commessi **beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.**

In particolare i contribuenti che, **dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni** in materia di certificazione dei corrispettivi possono avvalersi del ravvedimento **anche se le predette violazioni sono state già constatate** (non oltre la data del 31 ottobre 2023) **e le stesse non siano state già contestate con atto di irrogazione di sanzione alla data del perfezionamento del ravvedimento.**

Il ravvedimento operoso deve essere **perfezionato entro** la data del **15 dicembre 2023.**

Occorre dunque porre molta attenzione perché **la misura non incontra l'unico limite temporale del 15 dicembre 2023 ma anche il limite del ricevimento dell'atto di contestazione della sanzione.**





Ravvedimento Operoso

Regolarizzazione per violazioni commesse nel periodo 1.1.2022 - 30.6.2023

Possibile anche se le violazioni sono già state constatate ma non oltre il **31.10.2023**.

Non si deve aver già ricevuto l'atto di contestazione ex art. 16 del D.lgs. 472/97 alla data del perfezionamento del ravvedimento.

Entro il 15 dicembre 2023

La regolarizzazione prevede:

- 1) **Omessa o infedele memorizzazione o trasmissione telematica dei corrispettivi**, sanzione del 90%, da ridurre a 1/7 se la violazione è stata commessa nel 2022 o a 1/8 se è stata commessa nel 2023;
- 2) **Il pagamento integrale delle imposte e degli interessi legali**, in particolare, **si dovrà ravvedere il saldo Irpef/Ires 2022 e il primo acconto 2023**;
- 3) **Per quanto riguarda l'Iva rilevano le condotte del 2022** atteso che tale periodo di imposta è già confluito nel modello IVA 2023, la cui presentazione è scaduta ad aprile 2023, e sulle liquidazioni periodiche. Dunque:
 - ✓ la **dichiarazione infedele IVA**, soggetta a sanzione del 90%, viene **ridotta a 1/8**;
 - ✓ l'**omesso versamento da liquidazione periodica**, soggetta alla sanzione del 30% o 15%, viene **ridotta a 1/8 o 1/7 a seconda del periodo interessato dalla violazione**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse

Cordiali saluti

Dott. Marco Folicaldi

